

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto: Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Lo schema di decreto in oggetto è stato predisposto in attuazione della Legge 4 agosto 2022, n. 127, di Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – “*Legge di delegazione europea 2021*”, in particolare dell'articolo 21 recante “*Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano*”.

In ottemperanza alle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184, lo schema di decreto mira a:

- rivedere e introdurre norme intese a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone "salubrità e pulizia", anche attraverso una revisione dei parametri e dei valori parametrici di rilevanza sanitaria,
- stabilire i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili nonché per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel loro trattamento,
- introdurre un approccio di valutazione e gestione del rischio che sia più efficace ai fini della prevenzione sanitaria, della protezione dell'ambiente e del controllo delle acque destinate al consumo umano, anche sotto il profilo dei costi e della allocazione delle risorse istituzionali;
- migliorare l'accesso equo per tutti all'acqua potabile sicura, e
- assicurare la comunicazione tra le autorità competenti e i fornitori di acqua e fornire una informazione adeguata e aggiornata al pubblico sulle acque destinate al consumo umano.

Nello specifico, oltre a quanto recepito dalla menzionata direttiva, lo schema riporta anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici stabiliti nell'unico comma all'articolo 21 della “*Legge di delegazione europea 2021*”:

- l'**articolo 11** dello schema di decreto regola la vigilanza e i procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l'uso e l'immissione sul territorio nazionale, dei reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano (ReMaF), in attuazione alla lettera b);
- gli **articoli 12, 13 e 14** dello schema di decreto stabiliscono norme finalizzate al controllo della sicurezza dell'acqua potabile, anche sui sistemi idropotabili degli edifici prioritari, in attuazione alla lettera c);
- l'**articolo 17** dello schema di decreto adotta le misure volte a consentire e favorire l'accesso all'acqua potabile, prevedendo obblighi di punti di accesso alla stessa almeno per gli edifici prioritari, ivi inclusi aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari, in attuazione alla lettera e);
- l'**articolo 19** dello schema di decreto prevede l'istituzione di un sistema informativo centralizzato, denominato “Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTea)”, contenente i dati sanitari e ambientali sull'acqua, in attuazione alla lettera a);
- l'**articolo 19** dello schema di decreto prevede l'istituzione presso l'ISS del “Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA)”, con attribuzione allo stesso delle funzioni di cui alla lettera d) e stabilisce le risorse da assegnare al Centro, incluso il finanziamento per l'istituzione e l'aggiornamento di ANTEA;
- l'**articolo 23** dello schema di decreto rivede il sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del decreto di recepimento in oggetto, in attuazione alla lettera f).

Si premette che la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute (DGPRES) con il fondamentale supporto dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), e di concerto con un gruppo di lavoro multi-istituzionale, ha contribuito sostanzialmente alla elaborazione del testo della direttiva madre grazie alle esperienze maturate nell'ambito della valutazione e gestione del rischio delle filiere idro-potabili (Piani di



sicurezza dell'acqua) - la cui introduzione con carattere di obbligo è stata anticipata in Italia rispetto alle prescrizioni della attuale direttiva (cfr. DM 14.06.2017) – avendo un ruolo principale, tra l'altro, pure per le analisi di rischio rispetto ai contaminanti emergenti (es. PFAS) e la normativa su reagenti e mezzi di trattamento delle acque e l'accesso all'acqua.

Si rappresenta che lo schema di decreto è stato predisposto dalla DGPRES (Amministrazione capofila) in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), e ulteriormente rivisto sulla base delle osservazioni ricevute durante la fase di consultazione con gli altri Ministeri e le Amministrazioni coinvolte (Ministero della transizione ecologica e Ministero dello sviluppo economico, Coordinamento Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome) e con altri Enti e Parti interessate (l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA, l'Associazione delle imprese idriche - UTILITALIA, il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente - SNPA, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA, l'Associazione nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'idrico - ANEA, Confindustria).

In tale quadro si evidenzia come il lavoro tecnico-scientifico di elaborazione del testo di trasposizione della direttiva (UE) 2020/2184, incardinato agli obiettivi imposti dalla nuova norma europea di rifusione e alle indicazioni espresse nella citata legge delega 127/2022, abbia preso in considerazione l'efficacia delle azioni per il raggiungimento di standard normativi in molti casi più ambiziosi di quanto previsto a livello di UE, come, ad esempio, nel caso dell'introduzione di obblighi di accesso all'acqua, della integrazione del parametro "somma di PFAS" previsto in direttiva con composti emergenti di interesse per il Paese, o dell'introduzione di un nuovo sistema di certificazione e approvazione di reagenti e mezzi di trattamento. Sulla stessa linea, pur nel contesto della profonda riforma di settore segnata dalla nuova legislazione europea, attraverso l'adozione di diversi criteri e strategie in fase di recepimento, sono stati considerati aspetti di continuità con l'assetto esistente delle strutture e risorse del Paese come garanzia di sostenibilità e applicabilità delle nuove misure per la qualità, l'accesso e l'uso consapevole delle acque. È stato in particolare perseguito il potenziamento delle sinergie istituzionali – come nel caso dell'integrazione e raccordo bidirezionale tra le analisi di rischio per le aree di alimentazione degli approvvigionamenti idropotabili, dei sistemi di gestione delle acque e della sicurezza dell'acqua all'interno degli edifici (cfr. art. 6-9 e collegati) – anche attraverso l'istituzione della struttura unica di raccordo quale il CeNSiA e la strutturazione di una nuova piattaforma informatica unica (AnTeA) per lo scambio di dati tra le diverse istituzioni e parti interessate (tra cui ISS e Ministero della Salute, SNPA-ISPRA, MITE, Regioni e PPAA, ARERA, ISTAT, EGATO, gestori idro-potabili), e per l'informazione al pubblico (cfr. art. 10 e collegati). È stata inoltre considerata l'introduzione graduale nel tempo delle nuove misure, anticipata o in linea con le tempistiche della direttiva, adeguatamente supportata da riferimenti di indirizzo per la fase di transizione, come, ad esempio nel caso delle *Linee guida per la sicurezza dei sistemi idrici interni agli edifici per l'adempimento dell'articolo 9* e delle *Linee guida per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua* (cfr. art. 6, 8, 17).

Si illustra, quindi, lo schema di decreto in oggetto.

Esso si compone di **26 articoli** che disciplinano, in modo chiaro, i diversi aspetti e le disposizioni generali di cui alla direttiva (UE) 2020/2184 nonché i principi e criteri direttivi specifici della "Legge di delegazione europea 2021".

Al decreto sono acclusi **9 Allegati**, che ne sono parte integrante, recanti i requisiti igienico-sanitari, ambientali, tecnici e dei sistemi gestionali, che si devono soddisfare per la qualità delle acque destinate al consumo umano.

L'**articolo 1** individua gli obiettivi del decreto in coerenza con le finalità stabilite dalla direttiva (UE) 2020/2184 intese a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia, e puntando nello stesso tempo a migliorare l'accesso equo per tutti all'acqua potabile sicura.

L'**articolo 2** elenca le definizioni rilevanti ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto in oggetto, comprendenti tutte quelle in direttiva (UE) 2020/2184, integrate con altre definizioni di interesse nazionale.



In particolare, per chiarire l'inclusione nella definizione di "acqua destinata al consumo umano" dell'acqua calda sanitaria fornita dal sistema di distribuzione interno nei locali pubblici e privati e resa disponibile ai punti d'utenza per il consumo umano nell'**Allegato V** (IDENTIFICAZIONE DELLE ACQUE LA CUI QUALITÀ NON È OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE AI SENSI DEL DECRETO) sono state espressamente inserite le "acque utilizzate in impianti termici, circuiti di riscaldamento e condizionamento degli edifici" – tecnicamente segregate dai circuiti delle acque potabili. Ciò per escludere l'applicazione di trattamenti di condizionamento all'acqua calda sanitaria (acqua destinata al consumo umano) - non consentiti se non in conformità al presente decreto – che potrebbe derivare dalla lettura del Decreto 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici." in particolare nelle disposizioni indicate in Allegato I, Sezione 2, par. 2.3, comma 5, che per l'acqua calda (sia destinata ad impianti termici che sanitaria – per il consumo umano) "[...], **rendono sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico.**"

Gli elementi di contraddizione che potrebbero derivare dalla emanazione del decreto in oggetto e il vigente DM 26/06/2015, potranno essere risolti indicando in un atto emendativo di quest'ultimo decreto o in una Circolare interministeriale che l'applicazione delle disposizioni indicate in Allegato I, Sezione 2, par. 2.3, comma 5, per l'acqua calda deve essere intesa "[...], **quando necessario, in base alle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dell'acqua dell'impianto e delle destinazioni d'uso dell'acqua, devono essere attuati trattamenti mediante materiali filtranti e reagenti chimici, assicurando in ogni caso la qualità delle acque destinate al consumo umano in conformità al decreto sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.**"

L'**articolo 3** individua l'ambito di applicazione e le esenzioni del decreto.

Nello specifico, l'articolo 3 stabilisce l'obbligo di conformità alle disposizioni del decreto in esame per tutte le acque destinate al consumo umano, a prescindere dalla loro origine e da come sono fornite, ivi incluse quelle utilizzate nelle produzioni alimentari, fino al punto da cui esse possono essere attinte o utilizzate direttamente (c.d. punto d'uso, generalmente identificato nel rubinetto), stabilendo, altresì, che da quel punto in poi, qualora esse siano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita per essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere ingerite da esseri umani, devono essere considerate alimenti e, come tali, sottoposte al rispetto della disciplina in materia alimentare. L'articolo include nell'ambito di applicazione del decreto anche le acque di sorgente, precisando che esse sono disciplinate dalle disposizioni del D. Lgs. 176/2011 per quanto concerne i requisiti microbiologici.

L'articolo esclude dall'ambito di applicazione del decreto le acque minerali naturali e le acque medicinali, in quanto soggette ad altre pertinenti normative, e tutte le acque destinate esclusivamente a quegli usi diversi da quello potabile (ad es. uso agricolo, civile, idroelettrico, industriale), opportunamente identificate nell'**Allegato V** accluso al decreto in esame, per le quali non sono ravvisati rilevanti rischi igienico-sanitari associati specificamente a inalazione, contatto e ingestione, o perché si applicano norme specifiche che regolano i rischi per la salute umana correlati al loro utilizzo.

L'articolo esenta dalle disposizioni del decreto anche le acque utilizzate nelle produzioni alimentari provenienti da fonti di approvvigionamento proprie dell'operatore del settore alimentare, in quanto sottoposte al rispetto degli obblighi in materia di principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (sistema HACCP) e relativi provvedimenti correttivi a norma della pertinente legislazione alimentare, e quelle utilizzate dall'operatore alimentare ai fini specifici della propria impresa e la cui qualità nelle previste destinazioni e nelle ordinarie condizioni d'uso, secondo ogni norma di sicurezza ordinariamente applicata, non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale.

L'**articolo 4** stabilisce i "requisiti minimi" che le acque destinate al consumo umano devono soddisfare; tali requisiti, elencati nell'**Allegato I** accluso al decreto in oggetto, si basano sul principio di precauzione e non possono avere l'effetto di consentire, direttamente o indirettamente, un deterioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acque destinate all'uso potabile.

Questo articolo stabilisce anche le modalità di effettuazione della valutazione dei livelli delle perdite di acqua sul territorio nazionale e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite stesse: tale valutazione tiene conto dei pertinenti aspetti di salute pubblica, ambientali, tecnici ed economici e concerne



quantomeno i fornitori di acqua che forniscono come minimo 10.000 m³ di acqua al giorno o che servono almeno 50.000 persone.

L'**articolo 5** indica i punti in cui devono essere rispettati i valori dei parametri utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano fornite attraverso una rete di distribuzione o una cisterna, utilizzate in una impresa alimentare o confezionate in bottiglie o contenitori.

L'articolo individua, inoltre, gli obblighi e le responsabilità in capo ai gestori dei sistemi di distribuzione idrici nei casi di non conformità dell'acqua fornita dal gestore idro-potabile ai locali pubblici e privati, fissando a tal fine, quale criterio di demarcazione, il punto fisico in cui termina la condotta di allacciamento idrico del sistema di fornitura del servizio idrico integrato (c.d. *sistema di distribuzione idrica esterno*) e inizia l'impianto idrico dell'utente finale negli edifici/locali (c.d. *sistema di distribuzione idrica interno*), denominato "*punto di consegna*" dell'acqua e posto in corrispondenza del misuratore dei volumi (contatore): nello specifico, premettendo il dovere dei gestori delle reti di distribuzione sia esterna che interna di adempiere, per quanto di competenza, agli obblighi di conformità al decreto in oggetto delle acque distribuite, nelle situazioni di non conformità l'articolo estende la responsabilità del gestore idrico integrato fino al punto di consegna dell'acqua, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, e dopo tale punto attribuisce la responsabilità al gestore del sistema di distribuzione interno nei casi in cui si abbia evidenza certa che l'inosservanza sia dovuta a tale sistema.

L'**articolo 6** dispone l'adozione in Italia di un approccio olistico alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio, che copra l'intera catena di approvvigionamento, dalle aree di estrazione delle acque destinate al consumo umano, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell'acqua fino al rubinetto.

La valutazione e gestione del rischio richiamata da questo articolo si basa sul modello generale dei *Water Safety Plans* introdotto fin dal 2004 dall'OMS come il mezzo più efficace per garantire sistematicamente la sicurezza di un sistema idropotabile, la qualità delle acque fornite e la protezione della salute dei consumatori. Il modello di valutazione e gestione del rischio, perseguibile attraverso l'introduzione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua, che l'Italia ha cominciato ad applicare con il DM 14.06.2017, anticipando il modello più olistico alla gestione del rischio imposto dalla Commissione europea con la direttiva (UE) 2020/2184, fornisce in termini chiari e pragmatici, criteri, metodi e procedure necessari a perseguire una valutazione e gestione globale dei rischi per la protezione delle risorse idriche in Italia, anche rispetto ai contaminanti nuovi o emergenti e agli impatti diretti e indiretti indotti dai cambiamenti climatici, al fine di garantire nel tempo l'assenza di potenziali pericoli di ordine fisico, biologico e chimico nell'acqua disponibile per il consumo umano.

L'articolo norma le modalità e le tempistiche di implementazione dell'approccio basato sul rischio, le verifiche della sua adeguatezza, e si rivolge ai responsabili e agli operatori dei sistemi di distribuzione idropotabili esterni ed interni nonché delle aree di alimentazione dei punti di prelievo, alle autorità sanitarie e ambientali e a tutti i soggetti interessati ai diversi livelli alla qualità delle acque potabili.

A norma dell'articolo 6, le autorità sanitarie e ambientali territorialmente competenti vigilano affinché sia effettuata, e adeguata allo scopo, la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile e di distribuzione interni degli edifici/locali prioritari da parte dei relativi gestori, e delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque destinate al consumo umano.

L'**articolo 7** impone l'adozione in Italia dell'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sulla valutazione e gestione del rischio nelle aree di estrazione delle acque destinate o da destinare al consumo umano (corpi idrici sotterranei o superficiali), attraverso un adeguato monitoraggio dei parametri, delle sostanze o degli inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee, o entrambe, nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo o nelle acque non trattate e che potrebbero costituire un rischio per la salute umana attraverso il consumo di acqua o comportare un deterioramento inaccettabile della qualità delle acque destinate al consumo umano. L'articolo si integra in particolare con le norme in materia ambientale, che riguardano i requisiti per l'identificazione e il controllo dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile e per la designazione delle aree protette che contengono tali corpi idrici, e impone di stabilire programmi di misure volte a proteggere le zone di estrazione di acqua potabile.

L'articolo mira a:



- regolamentare la caratterizzazione dei corpi idrici (specificazione e georeferenziazione) e il monitoraggio degli inquinanti ritenuti rilevanti e potenzialmente pericolosi per la salute umana, a motivo della loro naturale presenza nella zona di estrazione, delle informazioni provenienti dai fornitori di acqua o dei rischi emergenti, al fine di prevenire o controllare i rischi individuati (ad esempio riducendo le pressioni all'origine dell'inquinamento o del rischio di inquinamento),
- ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acque potabili e adottare le misure necessarie per evitare il deterioramento della loro qualità.

A norma dell'articolo 7, le competenti autorità ambientali delle Regioni e Province autonome vigilano affinché sia effettuata e approvata la valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque destinate al consumo umano; nell'effettuare l'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi, le Regioni e Province autonome possono avvalersi dei risultati di monitoraggio resi disponibili dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), elencate all'**Allegato VII** accluso al decreto in oggetto, e di altre informazioni disponibili necessarie alla valutazione e gestione del rischio, previste dalle norme in materia ambientale o sanitaria e messe a disposizione dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) e dai gestori idro-potabili. L'articolo prevede, inoltre, che sia opportunamente garantito lo scambio delle informazioni summenzionate tra le diverse Amministrazioni e gli Enti coinvolti (Ministeri della transizione ecologica e della salute, Agenzie del Sistema nazionale per la protezione ambientale, ISS, ISPRA, gestori idro-potabili).

L'**articolo 8** impone l'adozione da parte di tutti i gestori del servizio idrico integrato (grandi e piccoli), dell'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sulla valutazione e gestione del rischio nei sistemi di fornitura idro-potabili, perseguibile attraverso l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua, elaborati secondo i criteri minimi e procedurali descritti nell'**Allegato VI** accluso al decreto in esame per la loro approvazione da parte del CeNSiA.

In tale contesto, l'articolo mira a regolamentare l'esecuzione dei programmi di monitoraggio operativo dei parametri fondamentali previsti dal decreto in esame per determinare la qualità delle acque destinate o da destinare al consumo umano, indipendentemente dalla loro origine, nonché dei parametri supplementari che vengono stabiliti per tutelare la salute umana all'interno del territorio nazionale o in una parte di esso, tenendo in considerazione i risultati di monitoraggio delle aree di estrazione delle acque potabili ai fini dell'attenuazione dei rischi da essi provenienti che potrebbero comprometterne la qualità, includendo altresì la verifica della conformità dei materiali a contatto con le acque potabili e dei reagenti chimici e materiali filtranti impiegati per il loro trattamento.

L'articolo consente ai gestori idropotabili una certa "flessibilità" per quanto riguarda i parametri di monitoraggio per la valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura: ai gestori è concesso di poter diminuire la frequenza di monitoraggio di un determinato parametro o eliminare del tutto i controlli su quel parametro, se non rilevato o valutato non rilevante ai fini della qualità dell'acqua; parimenti, ai gestori è concesso di poter aumentare la frequenza dei monitoraggi o ampliare l'elenco dei parametri da sottoporre a controllo, a seguito della valutazione del rischio eseguito o in caso di riscontro di un parametro in acqua non trattata.

Chiunque operi in veste di fornitore di acqua potabile è assoggettabile ai dettami disposti dall'articolo 8, tuttavia al fine di ridurre i possibili oneri amministrativi a loro carico, l'articolo esenta dall'esecuzione di una valutazione del rischio i fornitori di acqua che forniscono, in media, tra i 10 m³ e i 100 m³ di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone, purché sia accertato dalle autorità sanitarie competenti per territorio che tale esenzione non compromette la qualità delle acque destinate al consumo umano.

L'**articolo 9** dispone l'adozione dell'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sulla valutazione e gestione dei potenziali rischi connessi ai sistemi di distribuzione domestici di edifici e locali, sia pubblici che privati, da parte dei relativi gestori, attraverso lo sviluppo di programmi di ispezione o verifiche analitiche su specifici parametri, in particolare *Legionella* e piombo, nonché l'applicazione delle misure correttive nei casi di non conformità e l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione. Ciò in quanto, tra tutti i patogeni presenti nell'acqua, *Legionella* è quello che desta maggiore preoccupazione, trasmettendosi attraverso i sistemi di acqua calda mediante inalazione, ad es. durante la doccia, mentre il pericolo per il piombo è connesso alla sua presenza in tubazioni, leghe e saldature negli edifici, i cui i rischi sanitari sono



associati, tra l'altro, a danni dello sviluppo neurologico e cognitivo nei bambini e all'aumento della pressione sanguigna negli adulti.

Per i criteri di valutazione e gestione del rischio da applicare ai sistemi di distribuzione interni, l'articolo rimanda alle *“Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi”*, e successive modifiche o revisioni, elaborate dal *Gruppo di lavoro ad hoc sulla sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione idrica interni degli edifici e di talune navi* costituito sotto l'egida e il coordinamento del Ministero della salute e dell'ISS e composto da esperti afferenti a Università, Aziende ospedaliere, Enti regolatori sulla qualità delle acque, e condivise dalle parti interessate e in ambito di Conferenza Interregionale della Prevenzione. Atteso che un obbligo di monitoraggio di tutti i locali pubblici/privati comporterebbe costi eccessivi, l'articolo circoscrive l'obbligo di valutazione e gestione del rischio ai locali/edifici/altri contesti pubblici e privati di grandi dimensioni e con numerosi utenti, anche ad alto rischio, potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua in essi erogata, quali strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, strutture ricettive alberghiere, istituti di istruzione, istituti penitenziari, stazioni, aeroporti, stabilimenti balneari, ecc., riconosciuti come **“prioritari”** nel decreto in esame, individuati dal Ministero della salute in cooperazione con l'ISS e classificati nell'**Allegato VIII** accluso al decreto, nonché alle navi che desalinizzano l'acqua da destinare al consumo umano e, contestualmente, trasportano passeggeri, in quanto operanti in veste di fornitori di acqua.

L'articolo sottolinea, altresì, la necessità di considerare anche i potenziali rischi derivanti da prodotti e materiali che entrano in contatto con le acque potabili, e di responsabilizzare i gestori dei sistemi di distribuzione idrica interni, poiché di norma tali sistemi, secondo la pertinente legislazione nazionale, non sono sotto il controllo dei gestori idro-potabili.

A fondamentale presidio di sicurezza d'uso delle acque nei luoghi di vita e di lavoro e di garanzia della qualità delle acque fornite dai sistemi idrici interni di strutture edili e navali, l'articolo dispone che le Regioni e Province autonome promuovano una formazione adeguata agli scopi e aggiornata per gli idraulici e gli altri professionisti che operano a vario titolo nei settori dei sistemi di distribuzione interni e dell'installazione di oggetti e materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano.

L'**articolo 10** riguarda gli aspetti igienico-sanitari dei materiali e delle sostanze utilizzati nei prodotti impiegati per l'estrazione, il trattamento, lo stoccaggio o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano in nuovi impianti ovvero negli impianti esistenti in caso di riparazione o ricostruzione, per garantire che non arrechino pregiudizio, direttamente o indirettamente, alla salute umana, che non producano effetti avversi sul colore, l'odore o il sapore dell'acqua, che non favoriscano la crescita microbica nelle acque e non causino il rilascio nell'acqua di contaminanti a livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto, e che non modifichino le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto.

Ad oggi la presenza di diversi sistemi nazionali di omologazione dei materiali, con requisiti diversi da uno Stato membro all'altro, pone ostacoli al normale funzionamento del mercato interno all'Unione europea, con conseguenti difficoltà per produttori, consumatori e fornitori d'acqua connesse alla commercializzazione e alla conoscenza dei reali requisiti sanitari di tali prodotti. Quindi la Commissione europea reputa necessario introdurre requisiti minimi armonizzati di igiene e qualità dei prodotti a contatto con acque destinate al consumo umano per conseguire un livello uniforme di tutela della salute in tutta l'Unione, come pure un migliore funzionamento del mercato interno. La Commissione intende istituire a livello di Ue un meccanismo uniforme di valutazione e di vigilanza del mercato sui prodotti, per garantire che nel mercato dell'Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente e della sicurezza pubblica.

In attesa degli adempimenti della Commissione europea in materia di requisiti minimi armonizzati di igiene e di qualità dei materiali e prodotti a contatto con acque potabili, che verranno adottati sulla base dei principi sanciti nell'**Allegato V** della direttiva (UE) 2020/2184, l'articolo 10 rimanda al vigente decreto del Ministero della salute 6 aprile 2004, n. 174, per le disposizioni da applicare ai materiali in esso contemplati, ferma restando l'emanazione da parte del Ministero della salute, in cooperazione con l'ISS, di ulteriori



requisiti di idoneità al contatto con l'acqua, laddove necessari alla luce di nuove evidenze scientifiche nazionali/internazionali.

L'**articolo 11** norma i prodotti chimici e i materiali filtranti che sono utilizzati negli impianti di captazione, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, per potabilizzare le acque non trattate al fine di renderle adatte al consumo umano. Si tratta di prodotti che possono presentare rischi per la sicurezza dell'acqua potabile, pertanto le procedure per il trattamento e la disinfezione delle acque destinate al consumo umano dovrebbero garantire l'utilizzo di prodotti chimici e materiali filtranti che siano efficaci, sicuri e gestiti in modo corretto al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana. Questi prodotti, quindi, devono essere valutati tenendo conto delle rispettive caratteristiche, dei requisiti in materia di igiene e della purezza, e non dovrebbero essere utilizzati più di quanto necessario per evitare rischi per la salute umana.

A differenza dei materiali di cui all'articolo 10, per i prodotti chimici e i materiali filtranti utilizzati per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano (denominati ReMaF), la Commissione europea ha lasciato agli Stati membri il compito di normarne l'uso, i requisiti minimi e la commercializzazione, in modo tale da garantire che ogni prodotto rechi una marcatura chiaramente leggibile e indelebile in cui si informano i consumatori, i fornitori di acqua, gli installatori e le autorità, anche di regolamentazione, che il prodotto è adatto a essere utilizzato in contatto con l'acqua destinata al consumo umano, che non arrechi pregiudizio, direttamente o indirettamente, alla salute umana, che non produca effetti avversi sul colore, l'odore o il sapore dell'acqua, che non favorisca la crescita microbica nelle acque e non causi il rilascio nell'acqua di contaminanti a livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto, e che non modifichi le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui esso viene posto a contatto.

L'articolo 11, dunque, dando attuazione alla lettera b) dell'unico comma dell'articolo 21 della "Legge di delegazione europea 2021", tenendo anche in considerazione i tempi necessari di adeguamento alle nuove disposizioni, stabilisce i requisiti minimi dei ReMaF e ne regola i procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni per l'immissione sul territorio nazionale ai fini del loro utilizzo in conformità al decreto in esame, le attestazioni di idoneità al contatto con l'acqua potabile, la registrazione in una banca dati nazionale, e la vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione, meglio dettagliando nell'**allegato IX** al decreto in oggetto i requisiti tecnici per la valutazione di idoneità e l'iter procedurale di autorizzazione, etichettatura e registrazione.

Per quanto riguarda la vigilanza del rispetto dei requisiti stabiliti per i ReMaF, l'articolo impone controlli di tipo documentale attraverso l'esame delle autorizzazioni per l'immissione sul territorio nazionale da parte degli operatori sia nazionali che internazionali: sotto il profilo del mercato interno all'Ue, il comma 9 è compatibile con il principio del "mutuo riconoscimento" relativamente ai prodotti provenienti dai Paesi dell'Unione europea o che fanno parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o in libera pratica, mentre il comma 10 regola le importazioni dei ReMaF non unionali o provenienti da Stati non appartenenti allo Spazio economico europeo o all'Accordo europeo di libero scambio. I ReMaF unionali e non unionali sono quelli che ricadono, rispettivamente, nelle definizioni di "merci unionali" e "merci non unionali" di cui all'articolo 5, comma 1, punti 23) e 24) del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.

In caso di immissione sul mercato nazionale di ReMaF senza o in difformità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo, sono previste sanzioni amministrative, a prescindere dall'origine dei prodotti.

L'**articolo 12** riguarda i controlli volti a verificare la qualità delle acque messe a disposizione dei consumatori, stabilendo l'esecuzione regolare sul territorio nazionale di **programmi di monitoraggio** diretti a valutare il regolare funzionamento delle misure di controllo poste in essere nell'ambito della filiera idro-potabile e, quindi, la conformità delle acque erogate ai requisiti minimi fissati dal decreto in oggetto.

L'articolo dispone anche l'esecuzione di **programmi di monitoraggio operativo** specifici per i fornitori di acqua, funzionali soprattutto a fornire un riscontro rapido delle prestazioni operative e dei problemi relativi alla qualità dell'acqua nella filiera idro-potabile, consentendo di adottare rapidamente provvedimenti correttivi predeterminati, e intesi a confermare l'efficacia di tutte le misure di controllo su prelievo, trattamento, distribuzione e stoccaggio dell'acqua, nonché di **controlli supplementari** di eventuali



parametri nuovi o emergenti che vengono stabiliti per tutelare la salute umana all'interno del territorio nazionale o in una parte di esso.

L'articolo definisce gli obiettivi generali e requisiti dei programmi di controllo (inclusi quelli operativi), i parametri da controllare, la frequenza dei monitoraggi, i metodi e i punti di campionamento, nonché le specifiche relative ai laboratori di analisi e ai metodi di analisi dei parametri microbiologici, chimici e indicatori, dettagliatamente riferiti negli **Allegati II e III** acclusi al decreto in oggetto.

L'**articolo 13** riguarda i controlli che sono svolti dalle Aziende sanitarie locali per verificare la qualità delle acque potabili erogate dagli impianti di fornitura nei territori di propria competenza, in ordine a quanto stabilito all'articolo 12, stabilendone le modalità di esecuzione (aree di competenza territoriale, laboratori per le attività analitiche, trasmissione e condivisione dei risultati dei controlli). L'articolo reca anche le disposizioni sul giudizio di idoneità d'uso sulle acque destinate al consumo umano, integrando nel decreto in oggetto quanto inizialmente disposto dal decreto del Ministero della Sanità del 26 marzo 1991. L'articolo impone anche l'onere per le Regioni e Province autonome di provvedere all'inserimento dei risultati dei controlli esterni nel sistema operativo centralizzato AnTeA.

L'**articolo 14** riguarda i controlli che sono svolti dai gestori idro-potabili per verificare la qualità delle acque potabili erogate dai propri impianti di fornitura, in ordine a quanto stabilito all'articolo 12, stabilendone le modalità di esecuzione (laboratori per le attività analitiche, trasmissione e condivisione dei risultati dei controlli). L'articolo impone, altresì, l'onere ai gestori idro-potabili di comunicare i risultati dei controlli interni alle Aziende sanitarie locali e alle Regioni e Province competenti, inserendoli nel sistema operativo centralizzato AnTeA.

L'**articolo 15** decreta gli obblighi di intervento da parte delle competenti autorità e dei gestori nei casi di non conformità ai requisiti igienico-sanitari stabiliti dal decreto in esame dell'acqua erogata dai sistemi di fornitura idro-potabili e/o dai sistemi di distribuzione idrica interni agli edifici.

Nei casi in cui l'erogazione di acqua rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana per mancata conformità ai requisiti minimi per i valori relativi ai parametri microbiologici e chimici, la fornitura di tale acqua deve essere vietata o l'uso della stessa limitato, tranne nel caso in cui l'inosservanza sia giudicata trascurabile.

Il decreto impone alle autorità sanitarie e a i gestori, nell'ambito delle rispettive competenze, l'obbligo di determinare immediatamente la causa di non conformità dell'acqua erogata dai sistemi di distribuzione idrica e garantire che siano adottati quanto prima i necessari provvedimenti correttivi per ripristinarne la qualità, nonché il dovere di informazione a tutti i consumatori interessati in merito alla valutazione sul potenziale pericolo per la salute umana e sulle relative cause, al superamento del valore di parametro e ai provvedimenti correttivi intrapresi, alle condizioni di uso e consumo dell'acqua, compresi divieti, limitazioni dell'uso o altri provvedimenti.

L'**articolo 16** regola la concessione di **deroghe** al decreto in esame, a condizione che non costituiscano un pericolo potenziale per la salute umana e a condizione che la fornitura di acqua destinata al consumo umano nella zona interessata non possa essere garantita in nessun altro modo ragionevole. L'articolo stabilisce le condizioni e le circostanze che sono alla base della richiesta di deroga, debitamente giustificate e documentate, e definisce l'iter procedurale che le Regioni e Province autonome devono seguire per la richiesta e la concessione della deroga, nonché gli obblighi di informazioni al Ministero della salute sul ripristino della qualità dell'acqua e alla popolazione interessata sulla deroga applicata, le condizioni che la disciplinano e le raccomandazioni da seguire nel suo periodo di applicazione.

Con l'**articolo 17**, dando anche attuazione alla lettera e) dell'unico comma dell'articolo 21 della "Legge di delegazione europea 2021", vengono definite le modalità di intervento sul territorio nazionale volte a migliorare l'accesso equo a quantità adeguate di acqua potabile sicura a tutti i gruppi della popolazione, in particolare a quelli in situazione svantaggiata o che soffrono di esclusione sociale.

L'articolo mira a correggere l'inadeguatezza e l'inefficacia della previgente direttiva 98/83/CE in materia di integrazione delle politiche sull'acqua, soprattutto a seguito dell'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto umano universale all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari («iniziativa Right2Water»).



L'articolo è volto a garantire l'accesso a un livello minimo di erogazione idrica all'intera popolazione, in linea con l'impegno assunto dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 per lo sviluppo ai sensi dell'obiettivo 6 degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (**SDG-6**) e il relativo traguardo «*ottenere l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti*», e a promuovere la protezione della salute mediante un approccio olistico e preventivo, incentrandosi sulla sicurezza e sulla gestione sostenibile delle risorse idriche e sull'equità.

L'articolo, dunque, individua le azioni che le Regioni e le Province autonome devono adottare per migliorare l'accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare di quelli che vivono in situazione svantaggiata o che soffrono di esclusione sociale, come i disagiati, i senzatetto, i rifugiati, le culture minoritarie stanziali o nomadi, e promuovere l'utilizzo di acqua di rubinetto, ad esempio creando dispositivi all'esterno e all'interno degli spazi pubblici, ove tecnicamente possibile, e incoraggiando la messa a disposizione gratuita di acqua destinata al consumo umano nelle pubbliche amministrazioni e quantomeno negli edifici prioritari, o a titolo gratuito o a prezzi modici ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione.

L'articolo dispone anche l'obbligo da parte delle Regioni e le Province autonome di fornire le informazioni relative alle misure adottate per migliorare l'accesso e promuovere l'uso delle acque destinate al consumo, incluse le informazioni sulla percentuale della popolazione che ne ha l'accesso.

Con l'**articolo 18** vengono definite le modalità con cui i consumatori possono avere un accesso agevole ad informazioni trasparenti ed aggiornate sulla produzione, gestione e qualità dell'acqua potabile fornita, ivi compreso l'accesso su richiesta dei consumatori ai dati storici disponibili in materia di risultati dei monitoraggi e di superamenti dei valori di parametro pertinenti per la salute umana.

L'articolo dispone per i gestori idro-potabili l'obbligo di fornire ai cittadini, attraverso la bolletta o con applicazioni digitali, informazioni sulla gestione e sulle caratteristiche dell'acqua erogata, su come ridurre il consumo idrico, sul confronto con il consumo medio delle famiglie, sul prezzo per litro in modo da consentire un confronto con il prezzo dell'acqua in bottiglia, ecc., al fine di renderli più consapevoli delle implicazioni del consumo di acqua, rafforzare la loro fiducia nell'acqua loro fornita e nei servizi idrici. Lo scopo è quello di incrementare l'utilizzo di acqua del rubinetto come acqua destinata al consumo umano, soprattutto per contribuire alla riduzione dei rifiuti e dell'utilizzo di plastica e delle emissioni di gas a effetto serra, e avere un impatto positivo sull'attenuazione dei cambiamenti climatici e sull'ambiente nel suo complesso.

L'**articolo 19** dà disposizioni volte a rendere disponibili al livello dell'Unione europea le informazioni relative al controllo dell'attuazione e degli effetti nel tempo della direttiva (UE) 2020/2184.

Con l'intento di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le Autorità competenti nazionali e degli Stati membri, e di dare anche attuazione alle lettere a) e d) dell'unico comma dell'articolo 21 della "Legge di delegazione europea 2021", l'articolo stabilisce l'istituzione presso l'ISS del sistema AnTeA per l'acquisizione di un insieme di dati sanitari e ambientali relativi al controllo dell'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, da rendere accessibili al pubblico, e per garantire la comunicazione e la condivisione dei dati tra le Autorità pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile, nonché del CeNSiA con competenza in materia di approvazione dei PSA, di rilascio delle certificazioni per l'immissione in commercio dei ReMaF e della gestione del sistema AnTeA.

L'articolo attribuisce le funzioni ad AnTeA e al CeNSiA e norma le modalità e le tempistiche per la raccolta e la condivisione della serie di dati e informazioni sull'attuazione in Italia delle disposizioni della direttiva UE recepite con il decreto in oggetto.

L'articolo stabilisce infine gli oneri relativi:

- all'istituzione di ANTEA nel limite di 2,5 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del Piano Nazionale per gli Investimenti complementari di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), punto 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con legge 1° luglio 2021, n. 101, da assegnare al CENSIA;
- alle funzioni del CENSIA, nonché per gli oneri di funzionamento del sistema informativo centralizzato AnTeA, da erogare al CENSIA, nei termini di 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024; agli oneri pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata



del bilancio dello Stato delle risorse di cui al “Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione” presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).”

L’**articolo 20** stabilisce l’istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua, composta da un gruppo interdisciplinare di esperti di diverse Amministrazioni e Enti, per le attività di approvazione da parte del CeNSiA delle valutazioni e gestioni del rischio (PSA) relative alla filiera idro-potabile.

L’**articolo 21** prevede che le revisioni e le modifiche tecniche dell’Allegato III sulle specifiche per l’analisi dei parametri, ove necessario, e del valore di parametro del bisfenolo-A nell’Allegato I, Parte B, che la Commissione può apportare attraverso l’adozione di atti delegati al fine di adeguarli alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche.

Le suddette revisioni saranno recepite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.

L’**articolo 22** garantisce la competenza legislativa e i particolari poteri d’intervento nelle materie oggetto del decreto in questione, delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

L’**articolo 23**, dando attuazione alla lettera f) dell’unico comma dell’articolo 21 della “Legge di delegazione europea 2021”, definisce il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del decreto in esame, attraverso la determinazione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

L’**articolo 24** definisce le norme transitorie necessarie al passaggio dalle disposizioni precedenti a quelle di attuazione disposte dal decreto in oggetto, al fine dell’adeguamento tecnico e scientifico e per rendere graduale il suddetto passaggio.

L’articolo introduce un periodo di transizione di 3 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, per consentire ai fornitori di acqua di raccogliere una serie completa di dati e informazioni sui nuovi parametri (*bisfenolo A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio*), al fine di poter effettuare un’adeguata valutazione e gestione del rischio della fornitura e individuare i pericoli e gli eventi pericolosi.

L’articolo esenta dal condurre i controlli su nuovi parametri sopra menzionati durante il periodo triennale di transizione.

L’**articolo 25** individua la normativa vigente da abrogare o modificare a seguito dell’entrata in vigore del decreto in questione.

L’**articolo 26** chiarisce che le attività previste dal decreto in esame sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



TAVOLA DI CONCORDANZA

| Direttiva (UE) 2020/2184 | Decreto legislativo di recepimento |
|---|--|
| Articolo 1 - Obiettivi | Articolo 1 - Obiettivi |
| Articolo 2 - Definizioni | Articolo 2 - Definizioni |
| Articolo 3 - Esenzioni | Articolo 3 – Campo di applicazione ed esenzioni |
| - Comma 1, lettere a) e b) | - Comma 3, lettere a) e b) |
| - Comma 2 | - Comma 4 |
| - Comma 3, lettera a) | - Comma 3, lettera c), punto ii. |
| - Comma 3, lettera b), Comma 4 e Comma 6 | - Comma 7 |
| - Comma 5 | - Comma 3, lettera c), punto i., in combinato con lettera d) - Comma 5 - Comma 6 |
| Articolo 4 – Obblighi generali | Articolo 4 – Obblighi generali |
| - Comma 1 | - Comma 2 |
| - Comma 2 | - Comma 3 |
| - Comma 3 | - Commi da 4 a 6 |
| Articolo 5 – Standard qualitativi | Articolo 4 – Obblighi generali |
| - Commi 1 e 2 | - Comma 2, lettera b), in combinato con l’articolo 15, comma 1, lettera d) |
| - Comma 3 | - Comma 2, lettera c) |
| Articolo 6 - Punti in cui i valori devono essere rispettati | Articolo 5 - Punti di rispetto della conformità |
| - Comma 1 | - Comma 1 |
| - Commi 2 e 3 | - Commi da 2 a 4 |
| Articolo 7 - Approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio | Articolo 6 - Approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio: obblighi generali |
| - Commi da 1 a 3 | - Commi da 1 a 3 |
| - Commi da 4 a 7 | - Commi 5, 6 e 8 |
| Articolo 8 - Valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano | Articolo 7 - Valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano |
| - Comma 1 | - Commi 1 e 2 |
| - Comma 2 | - Comma 3 |
| - Comma 3 | - Comma 4 |
| - Comma 4 | - Comma 6 |
| - Comma 5 | - Comma 7 |
| - Comma 6 | - Comma 8 |
| Articolo 9 - Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura | Articolo 8 – Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile |
| - Comma 1 | - Comma 1 |
| - Commi 2 e 3 | - Comma 2 |
| - Comma 4 | - Comma 3 |
| - Comma 5 | - Comma 4 |
| - Comma 6 | - Commi 5 e 6 |



| | |
|---|---|
| Articolo 10 - Valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici | Articolo 9 – Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni |
| - Comma 1 e comma 3, lettere a), b), c), e), f) | - Commi 1 e 2 |
| - Comma 2 | - Comma 3 |
| - Comma 3, lettera d) | - Commi 4 e 5 |
| Articolo 11 - Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano | Articolo 10 - Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano |
| - Comma 1 | - Comma 1 |
| - Commi da 2 a 8 e da 10 a 12 | - Adempimenti della Commissione europea + Comma 3 solo per recepimento degli atti di esecuzione e degli atti delegati |
| - Comma 9 | - Comma 4 |
| Articolo 12 - Requisiti minimi per i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano | Articolo 11 - Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano |
| - Commi 1 e 2 | - Commi 1 e 2 |
| - Comma 3 | - Comma 5 |
| Articolo 13 - Monitoraggio | Articolo 12 - Controlli |
| - Comma 1 | - Comma 1 |
| - Comma 2 | - Commi 2, 3 e 4 |
| - Comma 3 | - Comma 6 |
| - Comma 4 | - Comma 7 |
| - Comma 5 | - Commi 11 e 12 |
| - Comma 6 | - Comma 8 |
| - Comma 7 | - Comma 9 |
| - Comma 8 | - Comma 10 |
| — | Articolo 13 - Controlli esterni |
| — | Articolo 14 - Controlli interni |
| Articolo 14 - Provvedimenti correttivi e limitazioni dell'uso | Articolo 15 - Provvedimenti correttivi e limitazioni dell'uso |
| - Commi 1, 2 e 4 | - Commi 1 e 2 |
| - Comma 2, secondo capoverso | - Comma 3 |
| - Comma 3 | - Comma 4 |
| - Comma 5 | - Comma 2, lettera a) |
| - Comma 6 | - Comma 1, lettera d) |
| Articolo 15 - Deroghe | Articolo 16 - Deroghe |
| - Comma 1 | - Commi da 1 a 5 e comma 7 |
| - Comma 2 | - Comma 6 |
| - Comma 3 | - Comma 9 |
| - Comma 4 | - Comma 10 |
| - Comma 5 | - Comma 11 |
| - Comma 6 | - Comma 13 |
| Articolo 16 - Accesso all'acqua destinata al consumo umano | Articolo 17 - Accesso all'acqua destinata al consumo umano |
| - Comma 1 | - Commi 1 e 2, lettere a), b) e c) |
| - Comma 2 | - Comma 2, lettera d) |



| | |
|---|---|
| - Comma 3 | - Comma 4 |
| Articolo 17 - informazione al pubblico | Articolo 18 - informazione al pubblico |
| - Comma 1 e 3 | - Comma 1 |
| - Comma 2 | - Comma 2 |
| Articolo 18 - Informazioni relative al controllo dell'attuazione | Articolo 19 - Istituzione di CeNSiA e di AnTeA e informazioni relative al controllo dell'attuazione |
| - Comma 1 | - Comma 5 |
| - Comma 2 | - Comma 4, lettera d) |
| - Comma 3 | - Adempimenti dell'AEA |
| - Comma 4 | - Comma 7 |
| - Comma 5 | - Comma 6 |
| Articolo 19 - Valutazione | — Adempimenti della Commissione europea |
| — | Articolo 20 - Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua |
| Articolo 20 - Revisione e modifica degli allegati | Articolo 21 - Revisione e modifica degli allegati |
| - Comma 1 | — |
| - Comma 2 | - Comma 1, lettere a) e b) |
| Articolo 21 - Esercizio della delega | — Adempimenti della Commissione europea |
| Articolo 22 - Procedura di comitato | — Adempimenti della Commissione europea |
| — | Articolo 22 - Competenze delle Regioni speciali e Province autonome |
| Articolo 23 - Sanzioni | Articolo 23 - Sanzioni |
| Articolo 24 - Recepimento | — |
| Articolo 25 - Periodo transitorio | Articolo 24 - Norme transitorie |
| - Comma 1 | - Comma 1 |
| - Comma 2 | - Comma 2 |
| Articolo 26 - Abrogazioni | Articolo 25 - Abrogazioni e modifiche |
| Articolo 27 - Entrata in vigore | — |
| Articolo 28 - Destinatari | — |
| — | Articolo 26 - Clausola di invarianza finanziaria |
| Allegato I - Prescrizioni minime relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano | Allegato I - Prescrizioni minime relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano |
| - Parte A | - Parte A |
| - Parte B | - Parte B |
| - Parte C | - Parte C1 |
| - Parte D | - Parte D |
| Allegato II - Monitoraggio | Allegato II - Controllo e monitoraggio |
| - Parte A | - Parte A |
| - Parte B | - Parte B |
| - Parte C | - Parte C |
| - Parte D | - Parte D |



| | |
|--|--|
| Allegato III - Specifiche per l'analisi dei parametri | Allegato III - Specifiche per l'analisi dei parametri |
| - Parte A | - Parte A |
| - Parte B | - Parte B |
| Allegato IV – Informazioni al pubblico | Allegato IV – Informazioni al pubblico |
| - Punti 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 | - Parte A |
| - Punto 4 | - Parte B |
| Allegato V - Principi per la definizione di metodologie comuni di cui all'articolo 11 | — Adempimenti della Commissione europea |
| Allegato VI - Direttiva abrogata e successivi atti di modifica | — |
| Allegato VII - Tavola di concordanza | — |
| — Articolo 3, comma 3 (Mandato agli SM) | Allegato V - Identificazione delle acque la cui qualità non è oggetto di regolamentazione ai sensi del decreto |
| — | Allegato VI - Criteri di approvazione di un Piano di sicurezza dell'acqua (PSA) per le forniture idropotabili ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente decreto |
| — | Allegato VII - Informazioni ambientali per la valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano |
| — | Allegato VIII - Classi di strutture prioritarie |
| — | Allegato IX - Requisiti, immissione sul territorio nazionale e vigilanza dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano. |



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Premessa

Lo schema di decreto legislativo è stato redatto in attuazione della legge 4 agosto 2022, n. 127, di Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – “Legge di delegazione europea 2021”, in particolare dell'articolo 21 recante “Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”.

Lo schema di decreto recepisce la nuova direttiva (UE) 2020/2184 che, nell'ambito della rifusione della precedente direttiva 98/83/CE vigente da oltre 20 anni, intende:

- proteggere le persone dagli effetti negativi derivanti dal consumo di acqua contaminata, assicurando che l'acqua destinata al consumo umano sia salubre e pulita e che le competenti autorità e/o gestori idro-potabili prevengano i rischi e ripristinino i livelli di qualità dell'acqua in caso di problemi;
- garantire a tutti l'accesso a un livello minimo di approvvigionamento idrico, quale seguito diretto alla questione dell'accesso all'acqua sollevata nell'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" e nell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6 (SDG-6) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, anche attraverso azioni dirette alla difesa e utilizzazione dei corsi d'acqua e dei laghi e a promuovere la protezione della salute mediante un approccio olistico, preventivo e fondato sull'equità;
- supportare la gestione dell'acqua potabile in modo sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse, indirizzandola nel piano per la transizione verso un'economia circolare (ossia una gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idro-potabili e riduzione degli sprechi), riducendo non solo il consumo energetico e le perdite d'acqua evitabili, ma anche il numero di bottiglie di plastica in circolazione, accrescendo la fiducia delle persone nella qualità dell'acqua di rubinetto;
- assicurare che informazioni adeguate e aggiornate sulle acque destinate al consumo umano siano disponibili per i cittadini.

La proposta di decreto concorre inoltre a ridurre gli oneri amministrativi e a definire politiche che siano il più efficaci ed efficienti possibile, in linea con l'approccio dell'Unione al «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, che mira a migliorare il modo in cui l'UE legifera e a garantire che la legislazione dell'UE dia un servizio migliore ai cittadini e alle imprese, rendendo il processo legislativo più trasparente, aperto ai contributi delle parti interessate e più agevole da seguire.

L'aggiornamento delle norme e l'adozione di un approccio olistico alla gestione del rischio, integrata nel moderno assetto della regolazione di primo e secondo livello degli enti regolatori a livello centrale e territoriale (ARERA e gli EGATO), dovrebbe altresì contribuire allo sviluppo infrastrutturale, preservando la competitività del settore delle acque e stimolando l'innovazione. La proposta mira inoltre a semplificare i processi di controllo e comunicazione, accentuando l'automazione, riducendo la frequenza delle relazioni ed esigendo dati più pertinenti, in linea con l'approccio "legiferare meglio" e con il controllo dell'adeguatezza in materia di comunicazione e monitoraggio in materia di ambiente. Le disposizioni volte a migliorare l'accesso dei cittadini alle informazioni sull'acqua potabile sono infine connesse alla strategia europea per il mercato digitale, dirette a migliorare l'accesso online per imprese e consumatori alle informazioni chiare a livello nazionale in materia ambientale e su gestione, caratteristiche e qualità dell'acqua erogata.



Sebbene i benefici per la salute derivanti dal decreto non possano essere quantificati, si desume che nel complesso essi superino di gran lunga i costi.

In linea generale, come di seguito più specificamente esposto, a fronte di 2 fondamentali nuove voci di costo iniziali – quali l'istituzione del Centro Nazionale della Sicurezza delle Acque (CeNSiA) e la creazione della piattaforma informatica nazionale istituita con l'Anagrafe Territoriale Dinamica delle Acque Potabili (AnTeA) – lo scenario dei costi nel medio-lungo periodo segna una rilevante diminuzione non solo a carico delle amministrazioni ma anche per i cittadini, oltre che nella protezione ambientale.

L'introduzione di un obbligo generale di punti di accesso all'acqua potabile per migliorarne l'accesso per tutti e in particolare per gruppi vulnerabili ed emarginati, fa desumere, pur in mancanza di dati accurati sulla numerosità di cittadini privi di accesso all'acqua, che l'attuazione di tali misure specifiche sarà nettamente meno costosa che dotare di sistemi alternativi di approvvigionamento e trattamento individuali per i cittadini non allacciati alla rete idro-potabile.

Va altresì considerato il notevole risparmio che una maturata fiducia nella qualità delle acque di rubinetto può innestare a livello di consumatori, considerando che, secondo dati ISTAT, nel 2021 il 28,5% delle famiglie non si fida a bere acqua di rubinetto e in due terzi dei nuclei familiari si consuma quotidianamente almeno un litro di acqua minerale (dato in crescita rispetto agli ultimi anni) e che il costo delle acque potabili è pari a meno del 2% di quello delle acque minerali naturali*. Ciò non considerando i costi ambientali legati all'utilizzo e smaltimento della plastica.

Nella pratica gli effetti del decreto saranno per la maggior parte a carico dei gestori dell'acqua per i quali si definisce un nuovo assetto di analisi di rischio - già introdotto come obbligo senza sanzioni con DM 14.06.2017 - e sul quale la quasi totalità dei grandi gestori idrici sono già attivi da tempo. Il più significativo cambio rispetto al passato riguarda il tipo di approccio alla gestione della risorsa idrica, con l'introduzione del *risk-based approach* o approccio basato sul rischio. Ciò significa che le misure di sorveglianza adottate sinora sono integrate e guidate da azioni di prevenzione e mitigazione del rischio con un orientamento verso la protezione *a priori* degli impatti ambientali e dei sistemi sulla qualità dell'acqua. I vantaggi sono quindi sia di ordine ambientale che economico se si considera che prevenire un rischio potenziale, come una possibile contaminazione della falda acquifera a causa di inquinanti emergenti, richiede un investimento di molto inferiore a quanto (e se possibile) richiede il rimedio delle conseguenze di eventi avversi (si consideri ad esempio che la sola emergenza PFAS nel Veneto ha ricadute stimate per 560 milioni di euro oltre alla perdita di utilizzo per un lungo periodo di una estesa falda sotterranea pregiata).

In tale contesto, pur assumendo specifici costi legati al nuovo approccio – tra le cui voci rientrano l'impiego di tempo per diverse risorse umane e la possibile assunzione di nuove professionalità – si concretizza una rimodulazione dei costi, modulata appunto da criteri risk-based, per azioni già in carico al gestore e, addirittura, nel medio lungo periodo si prevede una riduzione dei costi in virtù dell'ottimizzazione dei processi e dei sistemi. Anche per quanto riguarda gli investimenti, si stima che questi aumentino notevolmente a seguito dell'implementazione dei Piani (<https://www.astrid->

* Si deve sottolineare che il *rationale* del confronto tra consumi di acque di rubinetto e acque in bottiglie deve tenere conto della diversa natura di tali beni. L'acqua potabile, infatti, è un diritto universale dell'uomo da garantire sempre attraverso la disponibilità per tutti di acqua di buona qualità nei luoghi di vita e di lavoro, in quantità necessaria e a costi accessibili per ogni uso umano, non solo potabile. Per questo, l'origine delle acque destinate al consumo umano può essere diversa: in Italia per l'85% proviene da fonti sotterranee ma anche da fiumi o invasi o da miscele di diverse fonti. Le caratteristiche chimiche dell'acqua (durezza, pH, presenza di sali minerali) e organolettiche (odore e sapore) possono, quindi talvolta, cambiare nel tempo, ma gli standard di sicurezza sono comunque garantiti dai rigorosi controlli operati sotto l'egida del Ministero della Salute, dai gestori idrici e dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti sulle acque lungo tutto il loro percorso, dall'origine al rubinetto. Le acque minerali naturali, invece, rappresentano dei beni di consumo liberamente immessi sul mercato, acquistati per scelta dai consumatori e rispondono a standard qualitativi che, oltre a garantire la sicurezza d'uso sotto il profilo sanitario, assicurano che la qualità e le caratteristiche delle acque imbottigliate siano le stesse delle acque all'origine, che provengono da fonti ufficialmente autorizzate.

In tale contesto la finalità del decreto intende aumentare il livello di qualità e di informazione sulle acque destinate al consumo umano per favorire scelte consapevoli dei consumatori.



online.it/static/upload/mini/minibook_2021_05_idrico.pdf), ma questo fatto deve essere visto come positivo per il settore idrico, fortemente deficitario tanto da essere oggetto di finanziamento per investimenti per oltre 4,3 miliardi di euro nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si pensi, ad esempio, come la criticità delle perdite idriche costituisca il *driver* di investimenti sia sul fronte dell'efficienza del servizio e riduzione dei costi, sia su quello della qualità e sicurezza sanitaria dell'acqua per uso umano. Allo stesso modo, gli investimenti indirizzati alla resilienza infrastrutturale dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici sono guidati sia dalla necessità di garantire disponibilità e accesso all'acqua che dalla qualità della risorsa. Su tali linee, lo schema di decreto, pur nel solco della norma europea, promuove un assetto sinergico e convergente delle azioni regolatorie del settore idrico con quelle delle autorità ambientali e sanitarie sia a livello centrale che regionale e territoriale.

I costi amministrativi per le autorità nazionali sono considerati trascurabili o, per alcuni aspetti, in calo: ad esempio, la pianificazione dei controlli sulla qualità/conformità delle acque potabili in Italia in modo da suddividerli in parti uguali tra controlli esterni (a carico delle competenti Aziende sanitarie locali) e controlli interni (a carico dei gestori idro-potabili) e la semplificazione degli obblighi di comunicazione automatizzata dei dati pertinenti, quali il superamento dei valori di parametro e gli incidenti di una certa rilevanza, comporteranno una riduzione degli oneri amministrativi per le amministrazioni pubbliche e costi operativi quanto più limitati possibile per tutti i fornitori. La semplificazione delle procedure di comunicazione delle informazioni relative al controllo dell'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 attraverso l'istituzione di una piattaforma centralizzata (Anagrafe Nazionale Territoriale dinamica delle Acque – AnTeA) riduce notevolmente gli obblighi in capo all'Italia di dar conto alla Commissione.

Inoltre, l'obbligo imposto a grandi e piccoli fornitori di acqua di utilizzare l'approccio basato sul rischio ridurrà la necessità di trattamento e, di conseguenza, il consumo di energia e la quantità di sostanze chimiche rilasciate nell'ambiente. L'approccio basato sul rischio dovrebbe inoltre migliorare il trattamento dell'inquinamento alla fonte e l'applicazione del principio "chi inquina paga".

Alla luce di quanto sopra, si prevede che, ad esclusione delle risorse individuate all'articolo 19 per provvedere agli oneri che scaturiscono dall'istituzione di AnTeA e del Centro Nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), sussista una neutralità finanziaria per l'amministrazione nel suo complesso circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica dell'intero schema di decreto, tenuto conto che la dotazione amministrativa in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie è corrispondente a quella già presente nel vigente sistema, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica né risorse supplementari.



| ARTICOLO | CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA | Copertura finanziaria con risorse disponibili a legislazione vigente |
|---|---|---|
| Art. 1 – Obiettivi | Definisce gli obiettivi del decreto in coerenza con le finalità stabilite dalla direttiva (UE) 2020/2184 intese a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia, e puntando nello stesso tempo a migliorare l'accesso equo per tutti all'acqua potabile sicura. | NA |
| Art. 2 – Definizioni | Reca le definizioni rilevanti ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto in oggetto. | NA |
| Art. 3 - Campo di applicazione ed esenzioni | Individua l'ambito di applicazione e le esenzioni del decreto. | NA |
| Art. 4 – Obblighi generali | Stabilisce i “requisiti minimi” che le acque destinate al consumo umano devono soddisfare. | Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Gli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 5, saranno svolti da ARERA nell'ambito delle proprie attività istituzionali. |
| Art. 5 – Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati | Indica i punti in cui devono essere rispettati i valori dei parametri utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano fornite attraverso una rete di distribuzione o una cisterna, utilizzate in una impresa alimentare o confezionate in bottiglie o contenitori. | Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Le attività di controllo disposte all'articolo 5, comma 4, lettere a) e b), rientrano tra quelle già assegnate alle ASL dalla vigente legislazione, , né differiscono dall'attuale operatività delle strutture ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 6 - Approccio alla sicurezza dell'acqua | Dispone l'adozione in Italia di un approccio olistico alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio, perseguibile attraverso | Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale. |



| | | |
|--|---|---|
| <p>basato sul rischio: obblighi generali</p> | <p>l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA) nei sistemi di fornitura idro-potabile, nei sistemi di distribuzione interni degli edifici/locali prioritari e nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque destinate al consumo umano da parte dei relativi gestori, e da parte dei relativi gestori o responsabili. A norma dell'articolo, le autorità sanitarie e ambientali territorialmente competenti vigilano affinché la predetta valutazione e gestione del rischio sia effettuata e adeguata allo scopo.</p> <p>Ai fini della loro adeguatezza allo scopo, il comma 10) dell'articolo prevede l'attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio della filiera idro-potabile da parte del "Centro Nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA) nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 19 del decreto in esame. Allo scopo di poter procedere all'istruttoria necessaria alle attività di approvazione dei PSA della filiera idro-potabile, l'articolo dispone l'istituzione della "Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua", costituita da membri designati all'uopo dal Ministero della salute, appartenenti al personale del ruolo tecnico dei Ministeri della salute, della transizione ecologica e dello sviluppo economico, dell'ISS, del Coordinamento interregionale della prevenzione, del SNPA e di ARERA.</p> <p>A norma dell'articolo, le valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di distribuzione interni</p> | <p>Gli adempimenti del presente articolo relativi all'attività di vigilanza delle autorità ambientali e sanitarie sulla implementazione e adeguatezza allo scopo dei PSA, sono svolti dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Gli oneri quantificati e la copertura finanziaria individuata per gli adempimenti del presente articolo relativi all'attività di approvazione e sorveglianza delle valutazioni e gestioni del rischio della filiera idropotabile, attribuite al CeNSiA, che garantiscono l'invarianza finanziaria dell'entrata in vigore del decreto sono descritti al successivo Articolo 19.</p> <p>Per quanto riguarda l'invarianza finanziaria per l'istituzione e l'operatività della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua si rimanda alle osservazioni in art. 20 della presente relazione.</p> |
|--|---|---|



| | | |
|--|--|--|
| | <p>degli edifici/locali prioritari non sono soggette ad approvazione da parte del CeNSiA.</p> <p>L'attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque destinate al consumo umano sono normate all'articolo 7.</p> | |
| <p>Art. 7 - Valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano</p> | <p>Impone l'adozione in Italia dell'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sulla valutazione e gestione del rischio nelle aree di estrazione delle acque destinate o da destinare al consumo umano (corpi idrici sotterranei o superficiali). A norma dell'articolo, le competenti autorità ambientali delle Regioni e Province autonome vigilano affinché siano effettuate e approvate le suddette valutazioni e gestioni del rischio, definendo le relative procedure operative interne e di approvazione ai fini dell'adeguatezza allo scopo. La trasmissione e la condivisione delle informazioni relative alla valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, sono assicurate attraverso l'interoperabilità dei dati di SINTAI e AnTeA, per mezzo di accordi e protocolli specifici che ISPRA e CeNSiA stabiliscono, di concerto con i rispettivi Ministeri vigilanti.</p> <p>Competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.</p> | <p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, né differiscono dall'attuale operatività delle strutture ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.</p> <p>Agli adempimenti del presente articolo relativi agli accordi e ai protocolli specifici per l'interoperabilità dei dati di SINTAI e AnTeA, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.</p> <p>Competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.</p> |
| <p>Art. 8 - Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-</p> | <p>Impone l'adozione da parte di tutti i gestori del servizio idrico integrato (grandi e piccoli), dell'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sulla valutazione e gestione del rischio nei</p> | <p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Gli oneri quantificati e la copertura finanziaria individuata per gli</p> |



| | | |
|---|---|---|
| potabile | sistemi di fornitura idro-potabili, perseguibile attraverso l'elaborazione e l'implementazione dei PSA, elaborati secondo i criteri minimi e procedurali descritti nell'Allegato VI accluso al decreto in esame per la loro approvazione da parte del CeNSiA. | adempimenti del presente articolo relativi all'attività di approvazione e sorveglianza delle valutazioni e gestioni del rischio della filiera idropotabile, attribuite al CeNSiA, sono descritti al successivo Articolo 19. |
| Art. 9 - Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni | <p>Dispone l'adozione dell'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sulla valutazione e gestione dei potenziali rischi connessi ai sistemi di distribuzione domestici di edifici e locali, sia pubblici che privati, da parte dei relativi gestori. Atteso che un obbligo di monitoraggio di tutti i locali pubblici/privati comporterebbe costi eccessivi, l'articolo circoscrive l'obbligo di valutazione e gestione del rischio ai locali/edifici/altri contesti pubblici e privati di grandi dimensioni e con numerosi utenti, anche ad alto rischio, potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua in essi erogata, quali strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, strutture ricettive alberghiere, istituti di istruzione, istituti penitenziari, stazioni, aeroporti, stabilimenti balneari, ecc., riconosciuti come "prioritari" nel decreto in esame, individuati dal Ministero della salute in cooperazione con l'ISS e classificati nell'Allegato VIII accluso al decreto, nonché alle navi che desalinizzano l'acqua da destinare al consumo umano e, contestualmente, trasportano passeggeri, in quanto operanti in veste di fornitori di acqua.</p> <p>Le Regioni e Province autonome promuovono la formazione specifica sulle disposizioni del presente articolo.</p> | <p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Agli adempimenti disposti dal presente articolo per gli edifici/locali pubblici, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate,</p> <p>La formazione specifica sulle disposizioni del presente articolo che le regioni e le Province autonome dovranno promuovere, rientra appieno nell'ambito delle attività di formazione professionale e qualifica già previste dalle Regioni/Province, pertanto l'iniziativa è attuata in pieno con le risorse disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Per edifici/locali privati e navi, tutti gli oneri finanziari e amministrativi sono a carico dei relativi gestori.</p> |



| | | |
|---|--|--|
| <p>Art. 10 - Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano</p> | <p>In attesa degli adempimenti della Commissione europea in materia di requisiti minimi armonizzati di igiene e di qualità dei materiali e prodotti a contatto con acque potabili, che verranno adottati sulla base dei principi sanciti nell'Allegato V della direttiva (UE) 2020/2184, l'articolo rimanda al vigente decreto del Ministero della salute 6 aprile 2004, n. 174, per le disposizioni da applicare ai materiali in esso contemplati, ferma restando l'emanazione da parte del Ministero della salute, in cooperazione con l'ISS, di ulteriori requisiti di idoneità al contatto con l'acqua, laddove necessari alla luce di nuove evidenze scientifiche nazionali/internazionali.</p> | <p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.</p> |
| <p>Art. 11 - Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano</p> | <p>Dando attuazione alla lettera b) dell'unico comma dell'articolo 21 della "Legge di delegazione europea 2021", tenendo anche in considerazione i tempi necessari di adeguamento alle nuove disposizioni, stabilisce i requisiti minimi per i prodotti chimici e i materiali filtranti utilizzati per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano (ReMaF) e ne regola i procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni per l'immissione sul territorio nazionale ai fini del loro utilizzo in conformità al decreto in esame, le attestazioni di idoneità al contatto con l'acqua potabile, la registrazione in una banca dati nazionale, e la vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione, meglio dettagliando nell'accluso Allegato IX al decreto in oggetto i requisiti tecnici per la valutazione di idoneità e l'iter procedurale di autorizzazione,</p> | <p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Le attività di vigilanza disposte all'articolo 11, comma 15, rientrano tra quelle già assegnate alle autorità sanitarie deputate ai controlli (le ASL e gli USMAF) dalla vigente legislazione, pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, quindi ad invarianza finanziaria.</p> <p>Gli oneri quantificati e la copertura finanziaria individuata per gli adempimenti del presente articolo relativi all'attività di autorizzazione dei ReMaF, e previsti ad invarianza finanziaria, attribuita al CeNSiA, sono descritti al successivo Articolo 19.</p> <p>Gli oneri finanziari e amministrativi relativi al rilascio della certificazione di conformità obbligatoria all'operatore economico da parte dell'Organismo di certificazione di terza parte per i ReMaF, sono a carico dell'operatore economico che la richiede.</p> |



| | | |
|-----------------------------|--|---|
| | <p>etichettatura e registrazione.</p> <p>L'articolo prevede l'attività di autorizzazione per l'immissione sul mercato nazionale dei ReMaF da parte del CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite (cfr. Art. 19), previa obbligatoria certificazione di conformità ai requisiti tecnici di idoneità stabiliti nel decreto in oggetto rilasciata all'operatore economico da un Organismo di certificazione di terza parte.</p> | |
| Art. 12 - Controlli | <p>Riguarda i controlli volti a verificare la qualità delle acque messe a disposizione dei consumatori, stabilendo l'esecuzione sul territorio nazionale di programmi di monitoraggio (anche operativo) diretti a valutare il regolare funzionamento delle misure di controllo poste in essere nell'ambito della filiera idro-potabile.</p> <p>L'articolo e in particolare il comma 3), lettera b), prevede l'obbligo di esecuzione di controlli esterni (cfr. art. 13) e interni (cfr. art. 14), pianificati in modo da suddividere i controlli sul territorio in parti uguali tra controlli esterni e controlli interni.</p> | <p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Le attività di controllo disposte all'articolo 12, comma 15, rientrano tra quelle già assegnate alle autorità ambientali regionali e alle autorità sanitarie regionali e locali deputate ai controlli (Assessorati e ASL) dalla vigente legislazione, né differiscono dall'attuale operatività delle strutture ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, quindi ad invarianza finanziaria.</p> <p>Di contro, in forza della ottimizzazione dei controlli si possono prevedere diminuzioni degli oneri a carico della finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche regionali/provinciali interessate, per il comma 3), lettera b).</p> |
| Art. 13 - Controlli esterni | <p>Riguarda i controlli che sono svolti dalle competenti Aziende sanitarie locali per verificare la qualità delle acque potabili erogate dagli impianti di fornitura nei territori di propria competenza, e che l'ASL trasmette alle Regioni e Province autonome. L'articolo impone alle Regioni e Province autonome l'onere di inserimento dei risultati dei controlli esterni nel</p> | <p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Le attività di controllo disposte all'articolo 13 rientrano tra quelle già assegnate alle ASL dalla vigente legislazione, né differiscono dall'attuale operatività delle strutture ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a</p> |



| | | |
|--|--|---|
| | sistema operativo centralizzato AnTeA (cfr. art. 19). | <p>legislazione vigente, quindi ad invarianza finanziaria.</p> <p>Di contro, in forza della ottimizzazione dei controlli si possono prevedere diminuzioni degli oneri a carico della finanza pubblica delle amministrazioni interessate, per il comma 3), lettera b), dell'articolo 12.</p> |
| Art. 14 - Controlli interni | Riguarda i controlli che sono svolti dai gestori idro-potabili per verificare la qualità delle acque potabili erogate dai propri impianti di fornitura, imponendo ai gestori l'onere di comunicare i risultati dei controlli interni alle Aziende sanitarie locali e alle Regioni e Province competenti, inserendoli nel sistema operativo centralizzato AnTeA (cfr. art. 19). | <p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Gli oneri finanziari e amministrativi relativi ai controlli interni sono a carico dai gestori idro-potabili, né differiscono dall'attuale operatività delle strutture ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.</p> |
| Art.15 - Provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso. | Decreta gli obblighi di intervento da parte delle competenti autorità e dei gestori nei casi di non conformità ai requisiti igienico-sanitari stabiliti dal decreto in esame dell'acqua erogata dai sistemi di fornitura idro-potabili e/o dai sistemi di distribuzione idrica interni agli edifici. | <p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Le attività connesse ai provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso disposte all'articolo 15, rientrano tra quelle già assegnate alle ASL dalla vigente legislazione, né differiscono dall'attuale operatività delle strutture ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, quindi ad invarianza finanziaria.</p> |
| Art. 16 - Deroghe | Regola la concessione di deroghe al decreto in esame, a condizione che non costituiscano un pericolo potenziale per la salute umana e a condizione che la fornitura di acqua destinata al consumo umano nella zona interessata non possa essere garantita in nessun altro modo ragionevole. | <p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Le attività connesse alle deroghe disposte all'articolo 16, rientrano tra quelle già assegnate alle Regioni/Province autonome dalla vigente legislazione, né differiscono dall'attuale operatività delle strutture ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le risorse umane,</p> |



| | | |
|---|---|---|
| | | finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, quindi ad invarianza finanziaria. |
| <p>Art. 17 – Accesso all’acqua destinata al consumo umano.</p> <p>Competenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica</p> | <p>Dando anche attuazione alla lettera e) dell’unico comma dell’articolo 21 della “Legge di delegazione europea 2021”, individua le azioni che le Regioni e le Province autonome devono adottare per migliorare l’accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare di quelli che vivono in situazione svantaggiata o che soffrono di esclusione sociale, come i disagiati, i senzatetto, i rifugiati, le culture minoritarie stanziali o nomadi, e promuovere l’utilizzo di acqua di rubinetto, ad esempio creando dispositivi all’esterno e all’interno degli spazi pubblici, ove tecnicamente possibile, e incoraggiando la messa a disposizione gratuita di acqua destinata al consumo umano nelle pubbliche amministrazioni e quantomeno negli edifici prioritari, o a titolo gratuito o a prezzi modici ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione.</p> <p>L’articolo dispone anche l’obbligo da parte delle Regioni e le Province autonome di fornire le informazioni relative alle misure adottate per migliorare l’accesso e promuovere l’uso delle acque destinate al consumo, incluse le informazioni sulla percentuale della popolazione che ne ha l’accesso.</p> | <p>Attività svolta nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Il riferimento al Protocollo Acqua e Salute è stato espunto</p> |
| <p>Art. 18 - Informazioni al pubblico</p> | <p>Dispone per i gestori idro-potabili l’obbligo di fornire ai cittadini, attraverso la bolletta o con applicazioni digitali, informazioni sulla gestione e sulle caratteristiche dell’acqua erogata, su come ridurre il consumo idrico, sul confronto con il consumo medio delle famiglie, sul prezzo</p> | <p>Attività svolta nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Agli adempimenti e ai costi del presente articolo connessi all’attività di</p> |



| | | |
|---|--|---|
| | per litro in modo da consentire un confronto con il prezzo dell'acqua in bottiglia, ecc., al fine di renderli più consapevoli delle implicazioni del consumo di acqua, rafforzare la loro fiducia nell'acqua loro fornita e nei servizi idrici. | informazione tramite la piattaforma AnTeA, si provvede come in seguito descritto (cfr. art. 19). Gli oneri finanziari e amministrativi relativi agli obblighi di informazione al pubblico sono a carico dai gestori idro-potabili. |
| Art. 19 - Istituzione di CeNSiA e di AnTeA e informazioni relative al controllo dell'attuazione | Reca disposizioni volte a rendere disponibili al livello dell'Unione europea le informazioni relative al controllo dell'attuazione e degli effetti nel tempo della direttiva (UE) 2020/2184. Con l'intento di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le Autorità competenti nazionali e degli Stati membri, e di dare anche attuazione alle lettere a) e d) dell'unico comma dell'articolo 21 della "Legge di delegazione europea 2021", l'articolo stabilisce l'istituzione presso l'ISS dell'Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA) e del Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), stabilendone le funzioni e le modalità operative. | Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Per gli adempimenti del presente articolo relativi alla stima di costi di: - CeNSiA: si veda tabella 1 (2.000.000 €/anno, di cui 400.000 €/anno per il funzionamento della piattaforma AnTeA) - ANTEA: si veda tabella 2 (2.500.000 €/per la prima costruzione della piattaforma) Alla copertura finanziaria di tali oneri si provvede all'articolo 26, commi 2 e 3. |
| Art. 20 - Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua | Stabilisce l'istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua, composta da un gruppo interdisciplinare di esperti di diverse Amministrazioni e Enti, per le attività di approvazione da parte del CeNSiA delle valutazioni e gestioni del rischio (PSA) relative alla filiera idro-potabile. | Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ai componenti della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati, pertanto dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (disposizione inserita espressamente nello schema di decreto – art. 20). |
| Art. 21 - Revisione e modifica degli Allegati | Prevede che le revisioni e le modifiche tecniche dell'Allegato III sulle specifiche per l'analisi dei parametri, ove necessario, e del valore di parametro del bisfenolo-A nell'Allegato I, Parte B, che la Commissione può apportare attraverso | Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Agli adempimenti disposti dal presente articolo (notevolmente ridotto nelle disposizioni nell'attuale testo dello schema di decreto) si provvede |



| | | |
|--|---|--|
| | l'adozione di atti delegati al fine di adeguarli alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche. | con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e Provincia autonome e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate. |
| Art. 22 - Competenze delle Regioni speciali e Province autonome. | Garantisce la competenza legislativa e i particolari poteri d'intervento nelle materie oggetto del decreto in questione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. | Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Le attività connesse rientrano tra quelle già assegnate alle Regioni/Province autonome dalla vigente legislazione, né differiscono dall'attuale operatività delle strutture ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, quindi ad invarianza finanziaria. |
| Art. 23 - Sanzioni | Dando attuazione alla lettera f) dell'unico comma dell'articolo 21 della "Legge di delegazione europea 2021", l'articolo definisce il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del decreto in esame, attraverso la determinazione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, provvedono le autorità sanitarie locali territorialmente competenti. | Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Le attività connesse ai provvedimenti sanzionatori disposte all'articolo 23, alle quali provvedono le ASL ai sensi del comma 3) dell'articolo, rientrano tra quelle già assegnate alle ASL dalla vigente legislazione, né differiscono dall'attuale operatività delle strutture ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, quindi ad invarianza finanziaria. |
| Art. 24 - Norme transitorie | Definisce le norme transitorie necessarie al passaggio dalle disposizioni precedenti a quelle di attuazione disposte dal decreto in oggetto, al fine dell'adeguamento tecnico e scientifico e per rendere graduale il suddetto passaggio. Nello specifico, le autorità ambientali e sanitarie | Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Le attività di controllo disposte all'articolo 24, rientrano tra quelle già assegnate alle autorità ambientali regionali e alle autorità sanitarie regionali e locali deputate ai controlli (Assessorati e ASL) dalla vigente |



| | | |
|--|---|---|
| | e i gestori idro-potabili adottano le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro per quanto riguarda talune sostanze (<i>bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio</i>) entro il 12/01/2026, e ne assicurano i controlli dopo tale data. | legislazione, né differiscono dall'attuale operatività delle strutture ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, quindi ad invarianza finanziaria. |
| Art. 25 - Abrogazioni e modifiche | Individua la normativa vigente da abrogare o modificare a seguito dell'entrata in vigore del decreto in questione. | NA Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale. |
| Art. 26 - Clausola di invarianza finanziaria | chiarisce che le attività previste dal decreto in esame sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 per la copertura finanziaria dell'articolo 19. | I commi 2 e 3 prevedono la copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 19. In particolare. 1. Agli oneri relativi all'istituzione di ANTEA nel limite di 2,5 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del Piano Nazionale per gli Investimenti complementari di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), punto 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con legge 1° luglio 2021, n. 101. La disposizione, in sostanza, finalizza una quota delle risorse assegnate dal PNC, già nella disponibilità del soggetto attuatore ISS per la realizzazione della "Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS", alla realizzazione di ANTEA, in quanto sua parte integrante focalizzata sulla piattaforma digitale acqua (matrice ambientale) -salute, raccordando i dati di SNPS e SNPA. Tale finalizzazione dovrà essere recepita nel Piano di digitalizzazione della rete SNPA-SNPS, da adottare entro il 30 giugno 2023, al fine del necessario rispetto del cronoprogramma procedurale allegato alla scheda progetto di cui al DM MEF 15 luglio 2021. 2. Per le attività relative alle funzioni del CENSIA, nonché per gli oneri di funzionamento del sistema informativo centralizzato AnTeA, viene |



| | | |
|---|--|---|
| | | <p>erogata al CENSIA la somma di 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al "Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)." Il riferimento è alla componente UI2 istituita dall'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/idr e volta ad alimentare il "Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).</p> |
| <p>Allegati I-IX allo schema di decreto</p> | <p>Sono parte integrante dello schema di decreto e recano i requisiti igienico-sanitari, ambientali, tecnici e dei sistemi gestionali, che si devono soddisfare per la qualità delle acque destinate al consumo umano.</p> | <p>NA: specifiche relative agli adempimenti previsti nell'articolato quindi a invarianza finanziaria</p> |



Costi Relativi al CeNSiA (tab. 1)

I costi si riferiscono alle nuove attribuzioni per l'ISS relative all'istituzione e al funzionamento del CeNSiA, che integrano i costi generali per il quali si ricorre alle ordinarie risorse di bilancio, e sono stimati come segue:

| | | |
|---|-----------|--|
| Costi per ispezioni e verifiche funzionali all'approvazione dei PSA (rif. Art. 6, 19, all. VI e collegati) (vedi dettaglio* in calce) | 800.000 € | <p>I costi si riferiscono a:</p> <ul style="list-style-type: none">- formazione, qualifica e aggiornamento degli ispettori;- valutazione dei PSA in prima approvazione per tutti i sistemi oggetto di richiesta (si stima > 8.000 valutazioni di richieste da parte di sistemi acquedottistici per cui il nuovo decreto prevede richiesta di approvazione) attraverso istruttorie e verifiche documentali, con acquisizione di informazioni, analisi dati, e ispezioni <i>in situ</i>;- almeno 800 ispezioni ordinarie in situ/6 anni e almeno 30 ispezioni straordinarie su richiesta di Autorità sanitarie, di regolazione o ambientali;- sorveglianza e riesame - ogni 6 anni per PSA;- valutazione dei ReMAF e rilascio delle autorizzazioni per l'immissione sul mercato nazionale (costi coperti dalle risorse finanziarie correnti di ISS);- attività correlate alla approvazione dei PSA in funzione secondo diverse disposizioni della <i>Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua</i> <p>I costi si riferiscono alla attività gestionale amministrativa e tecnico-scientifica, con particolare riguardo alle ricerche di contaminanti emergenti (esempio microplastiche, virus, agenti di antibiotico-resistenza) che la nuova direttiva prevede nell' "elenco di controllo" attraverso contributi di conoscenza da parte degli stati membri.</p> <p>I costi sono stimati sulla base di <i>expert judgment</i> acquisito da ISS nei decenni di applicazione di tecniche analitiche per il controllo microbiologico, chimico e virologico delle acque coprendo una quota (integrativa delle risorse in dotazione corrente in ISS) di costi strumentali, materiali di consumo e reagenti, assicurazione della qualità, missioni, formazione, risorse umane dedicate e voci ancillari.</p> |
| Costi risorse umane e strumentali (inclusa formazione) (rif. Art. 6, 19, all. VI, e collegati, art. 12 c8) | 800.000 € | |
| Costi Manutenzione sito AnTeA | 400.000 € | I costi si riferiscono alla attività di gestione di |



AnTeA sia per quanto concerne la sicurezza del sistema che per le modifiche ed aggiornamenti indispensabili per le funzioni del sistema a livello nazionale e dell'UE
Stima a cura SAPIENZA Università di Roma
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale ANTONIO RUBERTI (DIAG)

Totale 2.000.000 €

*

| Missione | giorno | x 2,5 gg | per missione (2,5 ispettori) | Ispezioni anno | Mese | 6 anni |
|--|--|----------|--|----------------|------|--------|
| diaria | 400 | 1.000 | 2.500 | | | |
| vitto alloggio | 250 | 625 | 1.563 | | | |
| viaggio | 400 | | 1.000 | 140 | 12 | 840 |
| | | | 5.063 | | | |
| Budget CeNSIA (Ente Approvazione & ANTEA) | | | | | | |
| Costi ispezioni verifiche | 708.750 | | | | | |
| Costi risorse umane e strumentali (inclusa forma | 691.250 | | 100% dei PSA valutati | | | |
| Costi Manutenzione sito | 400.000 | | 810 ispezioni ordinarie in 6 anni | | | |
| Overhead (10%) | 200.000 | | 30 missioni su sospetto o richiesta (1 ispezione/quadrimestre) | | | |
| TOTALE | 2.000.000 | | 840 TOT ispezioni | | | |
| CONFRONTO COMPENSI PER ATTIVITA' ISPETTIVE SIMILI ALLA FATTISPECIE: | | | | | | |
| Attività anti-Doping | | | | | | |
| spesa per i compensi agli esperti delle attività ispettive | € 516,00 per ciascun esperto, più oneri riflessi ed IRAP | | | | | |
| Organismo Notificato | | | | | | |
| Art. 47 della legge 06.02.96 n. 52, comma IV | € 300,00 al giorno per ispettore, più oneri riflessi ed Irap | | | | | |

Costi di istituzione e pubblicazione di AnTeA (tab. 2)

I costi di elaborazione e pubblicazione (*ex-novo*) della piattaforma informatica sono stimati a corpo in ca. 2.500.000 € e si riferiscono alle funzioni del sistema sotto indicate (non esaustive). Stima a cura SAPIENZA Università di Roma Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale ANTONIO RUBERTI (DIAG) sulla base di costi standard e procedure di appalto per servizi assimilabili.

Le specifiche prevedono la piena interoperatività del nuovo sistema AnTeA con banche dati, in funzione di input e/o output, quali quelle del Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane (ISPRA) sistemi regionali gestiti da autorità sanitarie e ambientali, autorità di bacino e di distretto, gestori idro-potabili, ARERA, ISTAT, WISE, operatori economici diversi, nonché sezioni di portale di dominio pubblico.

Si prevede anche in una fase più avanzata e previa una progettualità *ad-hoc* di interfacciare i dati di qualità dell'acqua con dati sanitari aggregati sulla popolazione per supportare studi di esposizione e osservatori epidemiologici su potenziali patologie idro-diffuse.



| Area | Articolazioni (non esaustive) | Trasmissione e Condivisione dati | Diffusione pubblica |
|---|--|---|--|
| Cloud dei PSA | <ul style="list-style-type: none"> - Cloud del Gestore idro-potabile su filiera idro-potabile, aree di fornitura, serie di controlli, matrici di rischio inclusa sicurezza e cambiamenti climatici - Dati valutazioni e gestioni del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque destinate al consumo umano - Collegamento con SINTAI (SNPA) | Autorità Sanitarie e ambientali regionali EGATO, ARERA, Gestore idro-potabile | Sintesi di ogni PSA approvato |
| Gestione del sistema di approvazione dei Piani di Sicurezza dell'acqua e correlate attività | <ul style="list-style-type: none"> - Formazione e qualifica Registro nazionale ispettori - Istruttorie guidate da sistema esperto e verifiche ispettive su campo - Giudizio di approvazione | | |
| Composizione e qualità delle acque e conformità a standard legge | <ul style="list-style-type: none"> - Dati e analisi di serie storiche da controlli interni del gestore - Non conformità e restrizioni d'uso | Autorità Sanitarie e ambientali regionali, EGATO, ARERA, Gestore idro-potabile, ISTAT | Accesso completo ai dati |
| Controlli esterni (ASL e ARPA) | <ul style="list-style-type: none"> - Dati e analisi di serie storiche da controlli esterni da Regioni - Non conformità, raccomandazioni e restrizioni d'uso | Autorità Sanitarie e ambientali regionali, EGATO, ARERA, Gestore idro-potabile | Dati sito specifici su non conformità, raccomandazioni e restrizioni d'uso |
| Autorizzazione reagenti chimici e materiali di trattamento delle acque | <ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazione di prodotti certificati | | Accesso completo ai dati |
| Rendicontazioni periodiche richieste dalla norma | <ul style="list-style-type: none"> - Dati su accesso all'acqua e misure adottate - Dati su approvazione PSA, controlli - Dati su valutazione rischi sistemi distribuzione interna | Commissione europea, Agenzia Europea per l'Ambiente e Centro europeo prevenzione controllo delle malattie | Accesso completo alle elaborazioni dati |

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

09/12/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE

Amministrazione proponente: Ministero delle imprese e del made in Italy

Ufficio competente: Ufficio legislativo

Parte I - Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di decreto legislativo in esame mira al recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (in prosieguo: direttiva) e viene redatto in conformità alla delega contenuta nella legge 4 agosto 2022, n. 127 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021”, il cui allegato A ricomprende, al punto 7), la direttiva in questione.

La direttiva è stata adottata a norma dell’articolo 169, paragrafo 1, e dell’articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE, che attribuiscono all’Unione Europea l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori per mezzo di misure adottate a norma dell’articolo 114 TFUE.

La direttiva muove dall’intento di consolidare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e di assicurare una tutela effettiva e uniforme dei diritti loro riconosciuti dalle norme dell’Unione europea contribuendo ad evitare possibili distorsioni della concorrenza. In particolare, la direttiva consente agli enti legittimati – che agiscano nell’interesse dei consumatori – di esperire azioni rappresentative, nazionali e transfrontaliere, volte all’adozione di provvedimenti inibitori e risarcitori (nell’accezione di cui all’articolo 3, numero 10) della direttiva, che è stato attuato nel presente schema di decreto legislativo attraverso la locuzione “provvedimenti compensativi”), nei confronti dei professionisti che violino specifiche disposizioni del diritto dell’Unione Europea, di cui all’allegato I della direttiva. Il Legislatore europeo mira, inoltre, a bilanciare il rafforzamento degli strumenti di tutela degli interessi dei consumatori con l’esigenza di prevenire l’abuso del contenzioso, anche a garanzia dei professionisti.

Atteso che il perseguimento degli obiettivi europei non può prescindere dall’analisi del substrato normativo su cui le azioni rappresentative incidono, si evidenzia che la legge 12 aprile 2019, n. 31, con l’introduzione del titolo VIII-bis “Dei procedimenti collettivi” nel libro IV del codice di procedura civile, abrogando gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo e riformando la materia delle azioni collettive, ne ha ampliato l’ambito di applicazione dal punto di vista oggettivo e soggettivo.

Viste le peculiarità caratterizzanti lo strumento di tutela unionale, sono state dettate specifiche disposizioni processuali rinviando, laddove possibile, alla disciplina del modello nazionale dei procedimenti collettivi e rendendo applicabile, laddove compatibile, il rito semplificato di cui al capo III -quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.

In considerazione dell’ambito applicativo delle disposizioni contenute nell’allegato I della direttiva e nell’intento di valorizzare l’identità dei soggetti destinatari delle tutele eurolunitarie, è stato novellato il codice del consumo a cui si è voluta attribuire la veste di sedes materiae della nuova azione rappresentativa, deputata alla tutela dei consumatori.

Il codice del consumo, infatti, quale testo normativo di riassetto degli istituti a tutela dei consumatori, assolve anche alla funzione di garantire organicità alla disciplina di settore in un’ottica di semplificazione, coordinamento ed effettività di tutela per il consumatore.

In una prospettiva sistematica, si osserva, infatti, che il Legislatore ha inserito nel medesimo corpus normativo, da un lato, le disposizioni in materia di “Risoluzione extragiudiziale delle controversie” di cui al titolo II-bis della parte V (articolo 141 e seguenti); dall’altro lato, le disposizioni in materia di “Cooperazione

tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori”, di cui all’articolo 144-bis del codice del consumo, in attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/2394 (c.d. *enforcement*). Mentre le disposizioni di cui agli articoli 141 e seguenti consentono una soluzione dei conflitti di consumo – nazionali o transfrontalieri – rapida ed efficace e assumono altresì una funzione deflattiva del contenzioso giudiziario, scongiurando il rischio che i consumatori non esercitino i propri diritti a causa dei costi e delle lungaggini processuali, quelle di cui all’articolo 144-bis prevedono un sistema orizzontale per le infrazioni alle disposizioni consumeristiche, distinguendo differenti violazioni in base alla natura transfrontaliera e declinando specifici strumenti di cooperazione tra autorità nazionali e Commissione europea.

Inoltre, si rileva che anche le norme di attuazione di tutte le recenti direttive, tra le quali da ultimo la direttiva (UE) 2019/2161 relativamente al rafforzamento della tutela dei consumatori anche mediante l’armonizzazione dell’impianto sanzionatorio per violazioni transfrontaliere, stanno trovando il loro fulcro nel codice del consumo.

L’inserimento delle disposizioni in materia di azioni rappresentative transfrontaliere all’interno del codice del consumo, quindi, risponde all’esigenza di collocare nel medesimo corpo normativo gli istituti posti a tutela del consumatore connotati da natura transfrontaliera.

Le osservazioni che precedono permettono di evidenziare che la stratificazione normativa ha reso il codice del consumo la fonte prima di riferimento per i consumatori, contribuendo a rendere questi ultimi consapevoli dei diritti loro riconosciuti e degli strumenti posti a presidio di tali situazioni giuridiche, anche in applicazione del principio di effettività della tutela.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Con riferimento, più specificatamente, alle scelte operate nell’elaborazione dello schema in esame, si evidenzia che lo stesso è stato elaborato sulla base della legge di delegazione europea 2021 del 4 agosto 2022, n. 127. La disciplina in materia di azioni rappresentative è stata introdotta all’interno del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per le ragioni sopra esposte, seppur rinviando alle disposizioni di cui al titolo VIII bis del libro IV e capo III-quater, titolo I, libro II del codice di procedura civile per i profili di rilevanza processualcivilistica.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L’intervento normativo incide prevalentemente sul decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo, introducendo nella parte V un nuovo titolo II.I, rubricato: “Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori”, contenente le disposizioni di attuazione della direttiva. Nell’adeguare le norme italiane a quelle della direttiva si è cercato di lasciare il più possibile inalterato il precedente quadro normativo, intervenendo solo laddove ciò fosse necessario alla piena attuazione della stessa, avuto riguardo alla *ratio* della medesima e nel rispetto dei principi processualcivilistici cardine del nostro sistema. Si è inoltre compiuto uno sforzo di allineamento con le norme del titolo VIII bis del libro IV e capo III-quater, titolo I, libro II del codice di procedura civile cui si è fatto rinvio, al fine di modellare la disciplina processuale delle azioni rappresentative previste dalla direttiva su quella relativa a quella già vigente, relativa alle azioni di classe. Si sono, da ultimo, introdotte disposizioni di coordinamento nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e nel decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (articoli 2 e 3 del provvedimento).

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali

L’intervento è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

L'articolato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo concerne disposizioni in materia di diritti dei consumatori e relativi strumenti processuali posti a tutela; tali materie sono riservate alla fonte primaria.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non vi sono progetti di legge che vertono sulla medesima materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti in materia, né orientamenti consolidati della giurisprudenza, tenuto peraltro conto dell'esiguo numero di azioni di classe fino ad ora proposte nel vigore dapprima della precedente disciplina inserita nel codice del consumo e abrogata dalla legge 12 aprile 2019, n. 31 e, successivamente, delle disposizioni dettate dagli articoli 840-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo in oggetto, pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario, mira ad adeguare l'ordinamento interno a quello europeo, dando piena attuazione alle norme della direttiva.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non è stata avviata una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo in esame, in adempimento all'obbligo di dare piena attuazione al diritto europeo, non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non si è a conoscenza di giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sugli istituti disciplinati dalla presente direttiva.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non consta siano pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE

Non si rinvencono atti di recepimento della direttiva in oggetto da parte di altri Stati membri.

Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Lo schema di articolato introduce nuove definizioni, salvaguardando la coerenza con quelle esistenti. Si precisa, inoltre, che le definizioni sono riprodotte in modo pedissequo rispetto alla formulazione adottata nella direttiva. Si segnalano, in particolare, le seguenti modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206:

1. L'articolo 140 ter, comma 1, reca la definizione di consumatore, professionista, *interessi collettivi dei consumatori, ente legittimato, azione rappresentativa, azione rappresentativa nazionale, azione rappresentativa transfrontaliera* e di provvedimento compensativo come previsto dall'articolo 3 della direttiva.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di articolato normativo sono corretti.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il provvedimento in esame utilizza la tecnica della novellazione e interviene sul decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo. Per il dettaglio si rimanda alla tabella di concordanza. Vengono altresì modificati il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 e il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

All'interno del testo normativo non sono presenti abrogazioni esplicite, né sussistono effetti abrogativi impliciti.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento in esame non introduce disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

La legge di delegazione europea 2021 n. 127 è stata approvata il 4 agosto 2022. Non vi sono ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo richiede l'adozione di un decreto ministeriale, previsto dai nuovi articoli 140-*quinquies*, comma 4, e 140-*sexies*, comma 3, del codice del consumo, introdotti dal presente provvedimento.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'Istituto nazionale di statistica.